



UNIVERSITÀ  
DEGLI STUDI  
DI TERAMO

# Università degli Studi di Teramo

Viale F. Crucioli 122  
64100 Teramo

## LOTTO I

Capitolato di Polizza di Assicurazione  
Incendio e rischi accessori

## GBS SpA

General Broker Service

Direzione Generale

00153 Roma - Via Angelo Bargoni, n. 54

Tel +39 06 83090.3 pbx - Fax +39 06 58334546 pbx

E-mail: [info@gbsspa.it](mailto:info@gbsspa.it)

ROMA 26/11/2007

Definizioni comuni

<b>ASSICURATO</b>	Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.
<b>ASSICURAZIONE</b>	Il contratto di assicurazione.
<b>ATTIVITA'</b>	Quella svolta in qualità di Università degli Studi di Teramo per statuto, per legge, per regolamenti o delibere, compresi i provvedimenti emanati dai propri organi. Eventuali variazioni che interverranno saranno automaticamente recepite. La definizione comprende anche tutte le attività accessorie, complementari, connesse e collegate, preliminari e conseguenti all'attività principale, ovunque e comunque svolte.
<b>BROKER</b>	La G.B.S. S.p.A. General Broker Service (in seguito definiti più semplicemente Broker).
<b>CONTRAENTE</b>	La persona giuridica che stipula l'assicurazione.
<b>FRANCHIGIA</b>	L'importo prestabilito di danno indennizzabile che rimane a carico dell'Assicurato.
<b>INDENNIZZO/ RISARCIMENTO</b>	La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
<b>POLIZZA</b>	Il documento contrattuale che prova l'assicurazione.
<b>PREMIO</b>	La somma dovuta alla Società.
<b>RISCHIO</b>	La probabilità del verificarsi del sinistro.
<b>SCOPERTO</b>	La percentuale prestabilita di danno indennizzabile che resta a carico dell'Assicurato.
<b>SINISTRO</b>	Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.
<b>SOCIETA'</b>	L'Impresa assicuratrice.

Data     /     /

La Società

-----

Il Contraente

-----

## Definizioni di settore

<b>FABBRICATO</b>	Per fabbricato si intende l'intera costruzione edile, in uso a qualunque titolo e/o proprietà del Contraente compresi fissi, infissi ed opere di fondazione o interrato, nonché tutte le sue pertinenze, quali centrali termiche, cabine elettriche, gruppi elettrogeni, box, recinzioni, cancelli e simili purché realizzate nel fabbricato stesso o negli spazi ad esso adiacenti, gli impianti idrici, igienici, elettrici, di riscaldamento e di condizionamento d'aria, ascensori, montacarichi, scale mobili, antenna televisiva centralizzata, come pure altri impianti od installazioni considerati immobili per natura o destinazione, ivi compresi tappezzeria, tinteggiature e moquette, affreschi, mosaici.
<b>PARTITA DI POLIZZA</b>	Raggruppamento di beni al quale viene attribuito, ai fini assicurativi, un unico valore cumulativo ed applicato un unico tasso.
<b>PATRIMONIO MOBILIARE/ CONTENUTO</b>	Contenuto in genere, anche all'aperto nelle aree di pertinenza dei fabbricati in uso a qualunque titolo e/o proprietà del Contraente, comprese le merci, il materiale bibliografico e gli oggetti d'arte in genere con la sola esclusione: <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ di quanto definito alla voce fabbricati;</li> <li>➤ dei veicoli iscritti al PRA.</li> <li>➤ di quanto compreso nel capitolato di polizza di assicurazione All risks per Apparecchiature ad alto contenuto tecnologico</li> </ul>
<b>UBICAZIONE DEL RISCHIO</b>	Le sedi e/o filiali e qualsivoglia localizzazione in uso a qualsiasi titolo e/o di proprietà del Contraente.

<b>MERCI</b>	<p>Merci, materiale in genere per usi di laboratorio, scientifici, tecnologici e di ricerca, residui di sperimentazione e/o lavorazione, prodotti semilavorati e finiti, scorte e materiali di consumo, imballaggi, supporti, scarti e ritagli di lavorazione, sostanze chimiche e medicinali, prodotti farmaceutici e similari, plasma sanguigno, tessuti e ogni altro simile prodotto (anche su mezzi mobili). Alimenti, derrate, scorte alimentari in genere, animali e mangimi.</p> <p>Il tutto anche se all'aperto durante le operazioni di carico e scarico, oppure caricato su automezzi stazionanti entro l'ubicazione assicurata o nelle sue immediate vicinanze, compresi le imposte di fabbricazione ed i diritti doganali. Si intendono inclusi inoltre i mezzi semoventi e/o gli autoveicoli in genere iscritti al P.R.A. assicurati con partita a parte.</p>
--------------	--

Data     /     /

La Società

-----

Il Contraente

-----

## **Art. 1 - Norme che regolano il contratto di assicurazione in generale**

### **Art. 1.1 - Prova del contratto**

Il contratto di assicurazione e le sue eventuali modifiche devono essere provate per iscritto. Sul contratto, o su qualsiasi altro documento che concede la copertura, deve essere indicato l'indirizzo della sede sociale e, se del caso, della succursale della Società che concede la copertura assicurativa.

### **Art. 1.2 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio**

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 Codice Civile.

### **Art. 1.3 - Durata del contratto**

Il contratto di assicurazione ha la durata indicata nell'Allegato (Prospetto di offerta), non è previsto il tacito rinnovo.

### **Art. 1.4 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia**

A parziale deroga dell'art. 1901 Codice Civile, il Contraente è tenuto al pagamento della prima rata di premio entro 60 giorni dalla data di decorrenza del contratto. In mancanza di pagamento, la garanzia rimane sospesa dalla fine di tale periodo e riprende vigore alle ore 24.00 del giorno in cui viene pagato il premio di perfezionamento.

Se il Contraente non paga il premio per le rate successive la garanzia resta sospesa dalle ore 24 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore alle ore 24:00 del giorno in cui viene pagato quanto dovuto, ferme restando le scadenze contrattualmente stabilite.

### **Art. 1.5 - Aggravamento del rischio**

Il Contraente deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento di rischio a lui noto.

Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'art. 1898 Codice Civile.

### **Art. 1.6 - Diminuzione del rischio**

Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente ai sensi dell'art. 1897 Codice Civile e rinuncia al relativo diritto di recesso.

### **Art. 1.7 - Buona fede**

L'omissione da parte del Contraente di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come le inesatte e/o incomplete dichiarazioni del Contraente all'atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso, non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni, sempreché tali omissioni o inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede (quindi esclusi i

casi di dolo o colpa grave). Rimane fermo il diritto della Società, una volta venuta a conoscenza di circostanze aggravanti, che comportino un premio maggiore, di richiedere la relativa modifica delle condizioni in corso (aumento del premio con decorrenza dalla data in cui le circostanze aggravanti siano venute a conoscenza della Società o, in caso di sinistro, conguaglio del premio per l'intera annualità in corso).

#### **Art. 1.8 - Recesso in caso di sinistro**

Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, le Parti possono recedere dall'assicurazione con preavviso di 90 giorni. In tale caso, la Società, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio netto relativa al periodo di rischio non corso.

#### **Art. 1.9 – Modifiche dell'assicurazione**

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

#### **Art. 1.10 - Oneri fiscali**

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

#### **Art. 1.11 - Foro competente**

Foro competente è esclusivamente quello del luogo ove ha sede il Contraente.

#### **Art. 1.12 - Rinvio alle norme di legge**

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

#### **Art. 1.13 - Coassicurazione e delega**

A deroga dell'art. 1911 Codice Civile, la Delegataria risponderà direttamente anche della parte di indennizzo a carico delle Coassicuratrici.

Tutte le comunicazioni relative al presente contratto si intendono fatte o ricevute dalla Società Delegataria, all'uopo designata dalle Società Coassicuratrici, in nome e per conto di tutte le Società Coassicuratrici. La firma apposta dalla Società Delegataria rende l'atto valido ad ogni effetto, anche per la parte delle medesime.

#### **Art. 1.14 - Clausola broker**

Ad ogni effetto di legge, le Parti contraenti riconoscono al Broker il ruolo di cui al D. Lgs. N. 209/2005, relativamente alla conclusione ed alla gestione della presente assicurazione e per tutto il tempo della durata, incluse proroghe, rinnovi, riforme o sostituzioni.

In conseguenza di quanto sopra si conviene espressamente:

- che il Broker, nell'ambito della normativa richiamata, sia responsabile della rispondenza formale e giuridica dei documenti contrattuali nonché della legittimità della sottoscrizione degli stessi da parte della Società;
- di riconoscere che tutte le comunicazioni che, per legge o per contratto, il Contraente/Assicurato è tenuto a fare alla Società, si intendono valide ed efficaci anche se notificate al Broker;
- che il pagamento dei premi dovuti alla Società, per qualsiasi motivo relativo alla presente assicurazione, venga effettuato dal Contraente al Broker. Il pagamento così effettuato ha effetto liberatorio per il contraente ai sensi dell'art. 1901 C.C. La Società delegataria o ogni eventuale società coassicuratrice, delegano quindi esplicitamente il broker, all'incasso del premio, in

ottemperanza al comma 2 dell'art. 118 Dlgs 209/2005 e con gli effetti per la contraente previsti al primo comma del medesimo articolo;

- Che le somme incassate dal broker vengano da questi rimesse agli assicuratori secondo gli accordi vigenti o, in mancanza, entro il giorno dieci del mese successivo a quello di incasso. All'uopo il broker trasmetterà alla/e Società distinta contabile riepilogativa della disposizione effettuata. Il presente comma è efficace qualora broker e Società non abbiano convenuto diversa regolamentazione dei rapporti.
- che le variazioni alla presente assicurazione richieste dalla contraente al broker, in forma scritta, siano immediatamente efficaci quando accettate dalla Società. Qualora le stesse comportino il versamento di un premio aggiuntivo, i termini di effetto sono subordinati alla disciplina dell'art. 1.4 "Pagamento del premio";
- che l'opera del Broker, unico intermediario nei rapporti con le Compagnie di Assicurazione, verrà remunerata dalle Compagnie con le quali verranno stipulati, modificati, e/o prorogati i contratti, nella misura dell'aliquota provvigionale del 6% (sei per cento). La remunerazione del Broker non dovrà in ogni caso rappresentare un costo aggiuntivo per il Contraente, e andrà dalla Società assorbita nella componente di costo altrimenti identificata nel premio, per gli oneri di distribuzione e produzione.
- che la gestione dei sinistri, fino a che non diventino vertenze legali, venga curata per conto del Contraente/Assicurato dal Broker;
- che il broker ha ottemperato agli obblighi assicurativi di Legge di cui all'art. 112, comma 3 del Dlgs 209/2005 e si impegna a produrre copia della vigente polizza a semplice richiesta scritta della/e Società in qualunque momento del rapporto.
- Il presente articolo sarà privo di efficacia dal momento in cui dovesse venire a mancare l'obbligatoria iscrizione del broker al RUI, istituito presso l'ISVAP con provvedimento n° 5 del 16/10/2006.

#### **Art. 1.15 - Obbligo di fornire i dati dell'andamento del rischio**

La Società, su richiesta del Contraente, si impegna a fornire i dati afferenti l'andamento del rischio, entro il termine di 30 gg. dalla richiesta stessa.

La statistica sinistri dovrà essere così suddivisa:

- sinistri denunciati;
- sinistri riservati (con indicazione dell'importo a riserva);
- sinistri liquidati (con indicazione dell'importo liquidato);
- sinistri respinti.

#### **Art. 1.16 - Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società**

Tutte le comunicazioni, alle quali il Contraente è tenuto, devono essere fatte con lettera raccomandata e/o fax e/o telex e/o telegramma indirizzati al Broker.

Analoga procedura adotta la Società nei confronti del Contraente.

#### **Art. 1.17 - Elementi per il calcolo del premio**

Il premio viene anticipato in base all'applicazione dei tassi, che rimangono fissi per tutta la durata del contratto, da applicarsi sui parametri, espressamente indicati nell'Allegato (Prospetto di offerta); il calcolo del premio di regolazione, se dovuto, verrà effettuato utilizzando i tassi indicati nell'Allegato (Prospetto di offerta).

**Art. 1.18 – Copertura automatica nuovi Enti e Regolazione conguaglio del premio**

Si conviene tra le parti - agli effetti della determinazione degli enti assicurati - che rientrano immediatamente nella garanzia di cui alla presente polizza gli enti in possesso, godimento, uso e comunque, in disponibilità dell'Assicurato alla data di decorrenza della medesima. Gli enti che venissero ad entrare in possesso, godimento, uso o disponibilità dell'Assicurato dopo l'emissione della presente polizza, rientreranno immediatamente in garanzia dalla data del titolo relativo o comunque, da quella della presa in consegna, se anteriore alla precedente purché il valore non superi l'importo di € 20.000.000,00.

Qualora il loro valore superi tale importo è fatto obbligo all'assicurato di darne avviso alla Società la quale si riserva di confermare la relativa copertura assicurativa.

Per contro si intenderanno automaticamente esclusi dalla garanzia gli enti alienati con effetto dalla data del titolo relativo o comunque, da quella della consegna, se posteriore alla precedente.

Varrà in ogni caso la data della consegna per le ipotesi di restituzione di enti che l'Assicurato detenesse in godimento od uso a qualsiasi titolo. Si precisa che la copertura assicurativa non subirà interruzioni o sospensioni nelle ipotesi in cui l'Assicurato consegni i beni (mobili od immobili) in sua disponibilità ad imprese per l'esecuzione di lavori di qualsiasi genere oppure a terzi in uso a qualsiasi titolo. A comprovare quanto sopra faranno esclusivamente fede - rimossa fin d'ora al riguardo ogni riserva od eccezione - le evidenze amministrative dell'Assicurato.

**Art. 1.19 – Assicurazione presso diversi assicuratori**

Il Contraente è esonerato dall'obbligo di denunciare alla Società eventuali altre polizze da esso stipulate per i medesimi rischi. Se per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, in caso di sinistro, l'Assicurato o il Contraente deve darne avviso a tutti gli Assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato.

**Art. 1.20 - Efficacia temporale della garanzia**

Le garanzie prestate avranno efficacia per i fatti accaduti durante la vigenza del presente contratto.

Data     /     /

La Società

-----

Il Contraente

-----



## **Art. 2 - Norme che regolano l'assicurazione Incendio**

Le condizioni che seguono prevalgono in caso di discordanza sulle norme che regolano l'assicurazione in generale.

L'eventuale discordanza tra le norme che regolano l'assicurazione in generale, le norme che regolano l'assicurazione in particolare, le norme del Codice Civile sui contratti di assicurazione, verrà risolta sempre nella maniera più favorevole al Contraente e/o agli Assicurati.

### **Art. 2.1 - Oggetto dell'assicurazione**

La Società si obbliga ad indennizzare il Contraente per i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi, da:

- incendio;
- fulmine;
- esplosione e scoppio (anche accidentale da ordigni esplosivi);
- autocombustione;
- fumo, gas e vapori;
- implosione

La Società rimborsa, altresì, entro il limite del 10 % dell'ammontare del danno, le spese necessarie per rimuovere, trasportare, conservare e ricollocare macchinari, attrezzature e arredamento (inclusi i costi per demolire fabbricati o loro parti illese o per smontare macchinari e/o attrezzature illese) qualora tali operazioni fossero indispensabili per eseguire le riparazioni di enti danneggiati in conseguenza di un sinistro indennizzabile a termini di polizza.

### **Art.2.2 - Delimitazione dell'assicurazione - Esclusioni**

Sono esclusi i danni:

- a. verificatisi in occasione di atti di guerra, di insurrezione, di occupazione militare, di invasione, salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
- b. verificatisi in occasione di esplosione o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
- c. causati con dolo dell'Assicurato e/o del Contraente;
- d. di smarrimento o di furto delle cose assicurate avvenuti in occasione degli eventi per i quali è prestata l'Assicurazione;
- e. alla macchina od all'impianto nel quale si sia verificato uno scoppio se l'evento è determinato da usura, corrosione o difetti di materiale;
- f. indiretti quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate.

### **Art 2.3 – Ricostruzione documenti, disegni e materiale meccanografico**

La Società risponde, nei limiti di Euro 55.000 per sinistro, e senza l'applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 del Codice Civile, del costo del materiale e delle operazioni manuali e meccanografiche per il rifacimento degli enti distrutti o danneggiati.

Il risarcimento del danno sarà comunque limitato alle spese effettivamente sostenute entro il termine di 12 mesi dal sinistro.

### **Art 2.4 - Cose assicurabili a condizioni speciali**

Senza espressa pattuizione non sono compresi in garanzia:

a) monete, biglietti di banca, titoli di credito, di pegno e, in genere, qualsiasi carta rappresentante un valore.

Sono invece indennizzabili, entro il limite del 5 % del valore assicurato per la partita "*Patrimonio Mobiliare*":

b) archivi, documenti, disegni, registri, microfilm, fotocolor;

c) schede, dischi, nastri e fili per macchine meccanografiche, per elaboratori elettronici;

d) modelli, stampi, garbi, messe in carta, cartoni per telai, clichés, pietre litografiche, lastre o cilindri, tavolette stereotipe, rami per incisioni e simili;

Relativamente alle cose di cui ai precedenti punti b), c) e d), la Società rimborsa il solo costo di riparazione o di ricostruzione ridotto in relazione allo stato, uso e utilizzabilità delle cose medesime, escluso qualsiasi riferimento a valore di affezione od artistico o scientifico. L'indennizzo verrà corrisposto dalla Società soltanto dopo che le cose distrutte o danneggiate saranno state riparate o ricostruite.

### **Art. 2.5 - Ispezione delle cose assicurate**

La Società ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate ed il Contraente ha l'obbligo di fornirle tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.

### **Art. 2.6 - Estensione territoriale**

La garanzia è operante nell'ambito del territorio della Repubblica Italiana, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano e concerne stabilimenti, depositi, filiali, uffici ed altre dipendenze nelle quali il Contraente svolga la propria attività.

### **Art. 2.7 – Incendio provocato da radio -isotopi**

La Società risponde dei danni da incendio provocati dall'uso o detenzione di radio-isotopi utilizzati per attività didattico/scientifica.

### **Art. 2.8 – Beni presso Terzi**

La garanzia viene estesa, relativamente a quanto assicurato alla partita "Contenuto" a fronte degli eventi assicurati, quando i beni sono presso altre località, cioè presso terzi, oppure presso altre ubicazioni dell'Ente o di altre connesse con l'ente stesso, o presso fiere, mostre, esposizioni o simili, per un valore massimo di € 250.000,00 per sinistro e per anno. Dalla garanzia rimangono esclusi motoveicoli, autoveicoli o altri autoveicoli iscritti al P.R.A.

Data        /        /

La Società

-----

Il Contraente

-----

## Art. 3 - Norme che regolano la gestione sinistri

### Art. 3.1 - Obblighi in caso di sinistro

In caso di sinistro, il Contraente o l'Assicurato deve:

- 1) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno. Le relative spese sono a carico della Società secondo quanto previsto dalla legge ai sensi dell'art. 1914 Codice Civile;
- 2) darne avviso al Broker al quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro trenta giorni da quando l'ufficio competente ne ha avuto conoscenza.

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 Codice Civile.

Il Contraente deve altresì:

- 1) fare, nei cinque giorni lavorativi successivi, dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo precisando, in particolare, il momento dell'inizio del sinistro, la causa presunta del sinistro e l'entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa alla Società;
- 2) conservare le tracce ed i residui del sinistro fino a liquidazione del danno senza avere per questo, diritto ad indennità alcuna, salvo diversa pattuizione con la Società;
- 3) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate, mettendo a disposizione i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche.

### Art. 3.2 - Esagerazione dolosa del danno

Il Contraente o l'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, utilizza a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo.

### Art. 3.3 - Valore delle cose assicurate e determinazione del danno

I - **Fabbricati** - Il valore assicurato corrisponde al valore a nuovo, come appreso definito.

II - **Patrimonio Mobiliare** - Il valore assicurato corrisponde al valore a nuovo, come appreso definito.

Premesso che per "*valore a nuovo*" s'intende convenzionalmente:

- per i *Fabbricati* il costo dell'integrale costruzione a nuovo di tutti i fabbricati assicurati, escludendo soltanto il valore dell'area.

- per il *Patrimonio Mobiliare* il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove uguali oppure equivalenti per rendimento economico ivi comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali.

Le Parti convengono di stipulare l'assicurazione in base al suddetto "valore a nuovo" alle seguenti condizioni:

- a.** In caso di sinistro, si determina per ciascuna partita separatamente:
- l'ammontare del danno e della rispettiva indennità come se questa assicurazione "valore a nuovo" non esistesse;
  - il supplemento che, aggiunto all'indennità di cui al capoverso precedente, determina l'indennità complessiva calcolata in base al "valore a nuovo";
- b.** Il pagamento del supplemento d'indennità è eseguito entro trenta giorni da quando è terminata la ricostruzione o il rimpiazzo secondo il preesistente tipo e genere sulla stessa area nella quale si trovano le cose colpite o su altra area del territorio nazionale.
- c.** L'assicurazione in base al "valore a nuovo" riguarda soltanto Fabbricati e Patrimonio Mobiliare di reparti in stato di attività. In caso di sinistro alle merci, attribuite come valore alla partita "Patrimonio Mobiliare", l'indennizzo verrà eseguito in base al costo di riapprovvigionamento al momento del sinistro, comprese le spese di trasporto, magazzinaggio, oneri fiscali e finanziari, sdoganamento e simili.

#### **Art. 3.4 - Valore delle cose assicurate e determinazione del danno**

A parziale deroga della condizione di cui al punto 3.3 - Valore delle cose assicurate e determinazione del danno si conviene fra le Parti che, in caso di sinistro che colpisca le partite tutte assicurate con il valore di ricostruzione o di rimpiazzo, il pagamento del supplemento delle indennità dovute sarà effettuato in base allo stato di avanzamento dei lavori.

Verrà cioè eseguito entro 30 giorni da quando sia stata emessa regolare fattura comprovante l'avvenuta ricostruzione o rimpiazzo, anche parziale, delle strutture distrutte o danneggiate, fermi restando gli importi globali concordati in sede di perizia.

#### **Art. 3.5 - Procedura per la valutazione del danno - Nomina dei Periti**

L'ammontare del danno è concordato dalle parti, direttamente oppure, a richiesta di una di esse, mediante Periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico.

I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifici disaccordo fra loro o anche prima su richiesta di uno di essi. Le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.

Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito, quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.

#### **Art. 3.6 - Mandato dei Periti**

I Periti devono:

- 1) indagare su circostanze di luogo e di tempo, natura, causa e modalità del sinistro;
- 2) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se, al momento del sinistro, esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate;
- 3) verificare se l'Assicurato od il Contraente ha adempiuto agli obblighi di cui all'art. 3.1 (Obblighi in caso di sinistro);

- 4) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate (danneggiate e non danneggiate) al momento del sinistro, determinandone il relativo valore in base a quanto stabilito all'art. 3.3 (Valore delle cose assicurate e determinazione del danno);
- 5) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno comprese le spese di salvataggio, di demolizione e sgombero, in conformità alle disposizioni contrattuali.

I risultati delle operazioni peritali concretati dai Periti concordi oppure dalla maggioranza in caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

I risultati delle valutazioni di cui ai punti 4) e 5) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente l'indennizzabilità del danno.

La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.

I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

Si conviene che le operazioni peritali verranno impostate e condotte in modo da non pregiudicare l'attività esercitata.

#### **Art. 3.7 - Pagamento dell'indennizzo**

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società deve provvedere al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni, sempre che non sia stata fatta opposizione. Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del sinistro, il pagamento sarà fatto solo quando il Contraente dimostri che non ricorre alcuno dei casi previsti dall'art. 2.2 (Delimitazione dell'assicurazione - Esclusioni).

#### **Art. 3.8 - Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza**

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società.

Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni.

L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.

L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

#### **Art. 3.9 - Limite massimo dell'indennizzo**

Per nessun titolo, la Società potrà essere tenuta a pagare somma superiore a quella assicurata alle singole partite, salvo i maggiori importi rientranti nell'ambito di quanto disciplinato dall'art. 1914 Codice Civile.

Data     /     /

La Società

-----

Il Contraente

-----

## **Art. 4 - Condizioni particolari**

### **Art. 4.1 - Deroga alla regola proporzionale**

Eventuali eccedenze, fino al 20% delle somme assicurate, per ogni singola partita, da qualsiasi causa determinate, saranno ritenute, automaticamente, in garanzia senza alcun aggravio e pagamento di premio. Pertanto, in caso di sinistro, a parziale deroga del disposto all'art. 1907 Codice Civile, lo stesso troverà applicazione per la sola parte eccedente tale percentuale.

### **Art. 4.2 - Parificazione ai danni da incendio**

Con riferimento a quanto previsto dall'art. 1914 Codice Civile, sono parificati ai danni di incendio, oltre che i guasti fatti per ordine dell'Autorità, anche quelli prodotti dall'Assicurato e/o da terzi allo scopo di impedire od arrestare l'evento dannoso sia esso da incendio od uno dei rischi accessori assicurati con la presente polizza. Sono altresì compresi i danni prodotti agli enti assicurati dagli impianti fissi di estinzione.

### **Art. 4.3 - Esplosioni e scoppi esterni**

La Società risponde dei danni materiali e diretti cagionati agli enti assicurati da esplosioni e scoppi esterni verificatisi per cause dipendenti e non dalle attività dichiarate in polizza.

### **Art. 4.4 - Alimentazione degli impianti**

La Società prende atto che, per l'alimentazione degli impianti di riscaldamento, condizionamento, distribuzione di energia elettrica, l'Assicurato può fare uso di qualsiasi combustibile in quantità necessaria per il funzionamento degli impianti stessi. E' pertanto tollerata l'esistenza di depositi e/o serbatoi, interrati o non, di detti combustibili.

### **Art. 4.5 - Implosione**

La Società risponde dei danni materiali e diretti cagionati agli enti assicurati da "Implosione" intendendosi per tali i danni avvenuti per improvviso schiacciamento o rottura di corpi cavi soggetti a pressione esterna superiore a quella interna.

### **Art. 4.6 - Rovina di ascensori**

La Società si obbliga a rimborsare i costi necessari per ricostruire o riparare i fabbricati o parti di essi in conseguenza di rovina di ascensori, montacarichi e simili a seguito di rottura di congegni.

### **Art. 4.7 - Caduta di aeromobili e/o corpi volanti**

La Società risponde dei danni che la caduta di corpi volanti e/o orbitanti, loro parti o cose da essi trasportate, può cagionare agli enti assicurati anche quando non vi sia sviluppo di incendio.

### **Art. 4.8 - Onda sonora**

La Società risponde dei danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da onda sonora determinata da aeromobili od oggetti in genere in moto a velocità supersonica.

### **Art. 4.9 - Urto veicoli**

La Società risponde dei danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da urto di veicoli, in transito sulla pubblica via.

#### **Art. 4.10 – Fumo**

La Società risponde dei danni materiali e diretti arrecati agli enti assicurati da fumo, gas o vapori sviluppati o fuoriusciti a seguito di guasto improvviso ed accidentale verificatosi negli impianti per la produzione di calore facenti parte degli enti medesimi, purché detti impianti siano collegati mediante adeguate condutture ad appropriati camini.

#### **Art. 4.11 - Acqua condotta**

La Società risponde dei danni materiali e diretti cagionati agli enti assicurati da fuoriuscita di acqua e da rigurgiti di fogne a seguito di rotture accidentali di impianti idrici, igienici e termici esistenti nei fabbricati assicurati e contenenti gli enti medesimi.

La Società non risponde:

- a) dei danni dovuti ad umidità e stillicidio;
- b) dei danni derivati da gelo;
- c) dei danni provocati da colaggi o rotture degli impianti automatici di estinzione e relative alimentazioni;
- d) dell'ammontare di Euro 250,00= per ciascun sinistro.

#### **Art. 4.12 – Rigurgiti acque di scarico**

La copertura è estesa al risarcimento dei danni diretti e materiali alle cose assicurate arrecati dal rigurgito delle acque di scarico (compreso il rigurgito di acqua piovana) e delle fogne verificatosi all'interno dei fabbricati.

Restano in ogni caso esclusi dal risarcimento:

- i danni derivanti da gelo;
- i danni derivanti da errori di manovra o da mancata attivazione di congegni di chiusura, da mancata o cattiva manutenzione degli impianti idraulici o dei fabbricati in cui sono installati;
- i danni arrecati da umidità o stillicidio;
- i danni verificatisi anche se solo indirettamente, in connessione con inondazioni o mareggiate;
- le spese per l'individuazione e l'accesso alla rottura che ha occasionato il sinistro e per tutte le correlative riparazioni.

#### **Art. 4.13 - Rottura lastre di cristallo, mezzo cristallo e vetro**

La Società si obbliga a rimborsare l'Assicurato dei costi necessari per rimpiazzare le lastre di cristallo, mezzo cristallo e vetro pertinenti agli ingressi, scale ed altri vani di uso comune dei fabbricati descritti in polizza, a seguito di danno provocato da fatto accidentale dell'Assicurato e/o Terzi oltre a quelli conseguenti ad eventi garantiti con il presente capitolato.

#### **Art. 4.14 - Danni consequenziali**

La Società risponde dei danni materiali e diretti subiti dagli enti assicurati a causa delle seguenti circostanze:

- mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica;
- mancato o anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento, di condizionamento o di refrigerazione;
- colaggio o fuoriuscita dei fluidi;

purché tali circostanze siano conseguenti ad eventi garantiti in polizza i quali abbiano dato luogo a danno risarcibile con la polizza stessa.

#### **Art. 4.15 - Perdita pigioni**

La Società risponde dei danni derivanti dalla perdita di pigione o mancato godimento dei fabbricati assicurati fino alla concorrenza, per singola unità immobiliare, della pigione annua.

#### **Art. 4.16 - Fenomeno elettrico**

La Società risponde dei danni che si manifestino nelle macchine, apparecchi e circuiti costituenti impianti elettrici per effetto di corrente, scariche od altri fenomeni elettrici, da qualsiasi motivo occasionati.

Resta convenuto ai fini della presente garanzia che:

- in nessun caso la Società rimborserà, per singolo sinistro somma superiore ad Euro 105.000,00=;
- il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, dell'importo di Euro 250,00=.

#### **Art. 4.17 - Ricovero automezzi**

Nei vari locali di proprietà e/o in uso al Contraente possono essere ricoverati automezzi di sua proprietà e/o di dipendenti e/o di terzi.

#### **Art. 4.18 - Spese di demolizione e sgombero dei residuati del sinistro**

La Società rimborsa le spese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare al più vicino scarico i residuati del sinistro, con il massimo di ulteriori Euro 100.000,00= per sinistro in aggiunta al 10% dell'ammontare del danno.

#### **Art. 4.19 - Onorari dei periti**

La Società rimborserà fino alla concorrenza di Euro 50.000,00= per sinistro, la remunerazione dovuta dall'Assicurato per il lavoro svolto dal proprio Perito e le relative spese al fine di produrre prove, informazioni ed ogni altro elemento che l'Assicurato sia tenuto a fornire alla Società in termini di polizza in caso di sinistro.

#### **Art. 4.20 - Onorari architetti, ingegneri, consulenti**

La Società rimborserà sino fino alla concorrenza di Euro 50.000,00= per sinistro, secondo la tabella dell'ordine professionale del consulente interpellato, le spese sostenute per stime, piante, descrizioni, misurazioni, offerte ed ispezioni necessariamente sostenute per la reintegrazione della perdita in caso di danno, causato da ogni rischio così assicurato su fabbricati, impianti, macchinari ed attrezzature ma non i diritti (competenze) per la preparazione di qualsiasi reclamo a tale riguardo.

#### **Art. 4.21 - Dolo e colpa grave**

La Società risponde dei danni derivanti dagli eventi per i quali è prestata la garanzia determinati da colpa grave del Contraente, dolo e colpa grave delle persone delle quali il Contraente deve rispondere, dolo e colpa grave di terzi.

#### **Art. 4.22 - Rinuncia al diritto di rivalsa**

La Società, salvo il caso di dolo, rinuncia, per la somma pagata, al diritto di rivalsa verso il responsabile del sinistro - art. 1916 Codice Civile - a condizione che l'Assicurato non eserciti egli stesso l'azione di risarcimento del danno contro il responsabile medesimo.



#### **Art. 4.23 - Anticipi sulla liquidazione del sinistro**

Il Contraente ha il diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto, partita per partita, pari al 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, con o senza prestima del danno, a condizione che non siano sorte contestazioni, partita per partita, sull'indennizzabilità del danno.

Se la contestazione sorgesse su una o più partite, resta stabilito il pieno diritto all'ottenimento dell'acconto per le restanti partite purché l'indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno Euro 100.000,00=.

L'obbligazione della Società verrà posta in essere dopo novanta giorni dalla data di denuncia di sinistro, sempreché siano trascorsi almeno trenta giorni dalla richiesta di anticipo.

#### **Art. 4.24 - Ricorso dei vicini**

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, fino alla concorrenza di Euro 2.600.000,00=, delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per danni materiali diretti cagionati alle cose di terzi da sinistro indennizzabile a termini di polizza.

L'assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, dell'utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, sino alla concorrenza del 10% della somma assicurata per la presente garanzia.

L'assicurazione comprende anche i danni:

X a cose che l'Assicurato abbia in consegna, custodia o comodato o detenzione a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti dell'Assicurato ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate;

X di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo.

Non è comunque considerato terzo il Legale Rappresentante della Contraente.

L'Assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà la facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato.

L'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società.

Quanto alle spese giudiziali si applica l'art. 1917 Codice Civile.

#### **Art. 4.25 - Eventi atmosferici**

La Società risponde dei danni:

I) materiali e diretti causati agli enti assicurati da uragano, bufera, tempesta, grandine, tromba d'aria, forza del vento, quando la violenza che caratterizza detti eventi atmosferici sia riscontrabile su una pluralità di enti, assicurati e non;

II) di bagnamento che si verificassero all'interno dei fabbricati ed al loro contenuto, purché direttamente causati dalla caduta di pioggia o grandine attraverso rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza degli eventi di cui sopra.

La Società non risponde dei danni:

- a) causati da:
  - < fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d'acqua naturali o artificiali;
  - < mareggiata e penetrazione di acqua marina;
  - < formazione di ruscelli, accumulo esterno d'acqua, rottura o rigurgito dei sistemi di scarico;
  - < cedimento o franamento del terreno, ancorché verificatisi a seguito degli eventi atmosferici di cui sopra, nonché dei danni di bagnamento diversi da quelli di cui al punto II);
  
- b) subiti da:
  - < alberi, cespugli, coltivazioni floreali ed agricole in genere;
  - < recinti, cancelli, gru, cavi aerei, ciminiere e camini, insegne od antenne e consimili installazioni esterne;
  - < enti all'aperto, ad eccezione di serbatoi ed impianti in genere;
  - < fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati od incompleti nelle coperture o nei serramenti (anche se per temporanee esigenze di ripristino conseguenti o non a sinistro), capannoni pressostatici e simili, baracche in legno o plastica, e quanto in essi contenuto;
  - < serramenti, vetrate e lucernari in genere;
  - < lastre di cemento-amianto e manufatti di materia plastica per effetto di grandine.

Agli effetti della presente estensione di garanzia:

- il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa applicazione per singolo sinistro di uno scoperto del 10% minimo Euro 2.500,00=;
- in caso di sinistro, l'indennizzo non potrà superare l'80% della somma assicurata per singola unità immobiliare e comunque in nessun caso la Società pagherà per singolo sinistro e per anno, somma superiore a € 20.000.000,00.

#### **Art. 4.26 - Neve, ghiaccio, gelo**

La Società risponde dei danni subiti dalle cose assicurate in conseguenza di:

- a) crollo totale o parziale o lesione di fabbricati, opere murarie e costruzioni in genere, causati dal peso di neve, nevischio, ghiaccio o grandine, compresi i danni a fabbricati, opere murarie e costruzioni in genere;
- b) caduta di oggetti, strutture e loro parti, alberi, rami, causata dal peso di neve, nevischio, ghiaccio o grandine;
- c) infiltrazioni all'interno dei fabbricati di neve, nevischio, ghiaccio, grandine o acqua, penetrati attraverso lesioni, brecce, rotture o fenditure causate dai fenomeni atmosferici anzidetti;
- d) gelo che provochi la rottura di impianti idrici, igienici, tecnologici e di tubazioni in genere di servizio dei fabbricati e/o dell'attività del Contraente, purché l'attività svolta in tali fabbricati non sia stata sospesa per più di 72 ore antecedente il sinistro.

Resta convenuto che, ai fini della presente garanzia:

- il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa applicazione per singolo sinistro di uno scoperto del 10% minimo Euro 2.500,00=;
- in caso di sinistro, l'indennizzo non potrà superare l'70% della somma assicurata per singola unità immobiliare e comunque in nessun caso la Società pagherà per singolo sinistro e per anno, somma superiore a € 20.000.000,00.

#### **Art. 4.27 - Acqua piovana**

La Società si obbliga a rimborsare l'Assicurato dei danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da acqua piovana.

Sono tuttavia esclusi dall'assicurazione:

- a) i danni che si verificassero ai fabbricati e/o loro contenuto a seguito di infiltrazioni di acqua dal terreno, da gelo e da crollo per accumulo di neve, nonché da acqua penetrata attraverso finestre o lucernari lasciati aperti;
- b) i danni causati da fuoriuscita di acqua dagli argini di corsi naturali od artificiali, da laghi, bacini, dighe anche se derivante da acqua piovana;
- c) i danni indiretti, consequenziali o di inattività di qualsiasi genere e specie;
- d) i danni alle merci poste a meno di 8 cm. sul livello del pavimento dei locali.

#### **Art. 4.28 – Eventi socio-politici: tumulti, scioperi, sommosse, atti vandalici o dolosi, terrorismo e sabotaggio**

La Società risponde dei danni materiali e diretti causati alle cose assicurate:

- 1. da incendio, esplosione, scoppio, caduta aeromobili, loro parti o cose da essi trasportate;
  - 2. di tutti gli altri danni materiali e diretti non esplicitamente esclusi;
- verificatisi in occasione di tumulti popolari , scioperi, sommosse, atti vandalici o dolosi, compresi quelli di terrorismo e di sabotaggio anche organizzato.

Per atto di terrorismo e sabotaggio organizzato si intende, in via esemplificativa e non esaustiva, la minaccia o l'uso della forza o della violenza commessi da una persona o da un gruppo di persone su incarico o in connessione con organizzazioni terroristiche e/o governi, per scopi politici, religiosi , ideologici o comunque volti a destabilizzare il governo di altre nazioni e/o a creare panico o sconcerto nella popolazione o in parte di essa.

Sono comunque esclusi i danni, le perdite, i costi e le spese di qualsiasi natura direttamente o indirettamente riconducibili a qualsiasi azione presa per controllare, prevenire, reprimere o, a qualsiasi titolo, per contrastare un atto di terrorismo o di sabotaggio anche organizzato.

#### **ESCLUSIONI:**

La società non risponde dei danni:

- a) di inondazione o frana;
- b) di rapina, estorsione, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
- c) di fenomeno elettrico a macchine ed impianti elettrici o elettronici, apparecchi o circuiti compresi;
- d) subiti dalle merci in refrigerazione per effetto di mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorigeno;
- e) causati da interruzione di processi di lavorazione, da mancata o anomala produzione o distribuzione di energia, da alterazione di prodotti, conseguente alla sospensione del lavoro, da alterazione od omissione di controlli o manovre;
- f) verificati nel corso di confisca, sequestro, requisizione degli enti assicurati per ordine di qualunque autorità, di diritto o di fatto, o in occasione di serrata.

La presente garanzia è operativa anche per i danni avvenuti nel corso di occupazioni non militari della proprietà in cui si trovano gli enti assicurati, con avvertenza che, qualora l'occupazione si protraesse per oltre cinque giorni consecutivi, la Società non risponde dei danni di cui al punto 2 della presente garanzia, anche se verificatisi durante il suddetto periodo.

Agli effetti della presente garanzia:

- Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di un importo pari al 10% dell'indennizzo stesso, con il minimo di € 5.000,00;
- In nessun caso la Società pagherà per sinistro e per anno somma maggiore di:
  - € 10.000.000,00 per terrorismo e sabotaggio anche organizzato;
  - € 20.000.000,00 per tutti gli altri eventi sopra indicati.

La Società e il contraente hanno la facoltà, in qualsiasi momento, di recedere dalla garanzia mediante preavviso di 15 giorni da comunicare a mezzo lettera raccomandata. In caso di recesso da parte della Società, questa provvederà al rimborso della parte di premio netto pagato e non goduto, relativo a tale estensione.

Ai fini di tale rimborso si precisa che il tasso netto relativo a tale garanzia risulta essere espresso nella scheda di offerta al punto 5.

Resta altresì convenuto che nel caso in cui la Società eserciti il suddetto diritto di recesso, è fatta salva la facoltà dell'Assicurato di recedere dall'intero contratto, da comunicarsi a mezzo lettera raccomandata, con avviso di ricevimento, entro la data in cui il recesso ha effetto; in tal caso la Società rimborsa la parte di premio imponibile di polizza relativa al periodo di rischio non corso.

#### **Art. 4.29 - Inondazioni, alluvioni, allagamenti**

La Società risponde dei danni materiali e diretti causati agli enti da inondazioni, alluvioni, ed allagamenti in genere, anche per effetto di terremoto, compresi quelli di incendio, esplosione, scoppio.

La Società non risponde:

- a) dei danni causati da mareggiata, marea, maremoto, frana, cedimento o smottamento del terreno, umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione, guasto o rottura degli impianti automatici di estinzione;
- b) dei danni a enti mobili all'aperto;
- c) dei danni alle merci la cui base è posta ad altezza inferiore a 8 cm. dal pavimento.

Agli effetti della presente estensione di garanzia:

- il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione per singolo sinistro di Euro 5.000,00=;
- in caso di sinistro, l'indennizzo non potrà superare l'80% della somma assicurata per singola unità immobiliare e comunque in nessun caso la Società pagherà per singolo sinistro e per anno, somma superiore a € 20.000.000,00.

#### **Art. 4.30 - Esonero dichiarazione sinistri pregressi**

La mancata dichiarazione dei danni che avessero colpito i fabbricati oggetto dell'assicurazione nell'ultimo decennio precedente la stipulazione della polizza di assicurazione non può essere invocato dalla Compagnia come motivo di non risarcibilità di un eventuale sinistro.

#### **Art. 4.31 - Indennità supplementare**

La Società, per ogni sinistro liquidato a termini di polizza, corrisponderà un'indennità supplementare pari al 10% dell'ammontare del danno liquidabile, sempreché questo sia superiore ad Euro 100.000,00=.

#### **Art. 4.32 Art. 4.32 – Termini pagamento sinistri**

Qualora il presente capitolato preveda dei termini temporali per il pagamento dei sinistri, una volta ultimata la valutazione dei danni ed il reperimento della documentazione necessaria alla liquidazione, detti termini dovranno essere rispettati perentoriamente.

Nel caso in cui non fossero rispettati, il Contraente ha la facoltà di mettere in mora l'assicuratore fissando un ulteriore termine minimo di 15 giorni.

#### **Art. 4.33 - Oneri di ricostruzione ad Enti e/o Autorità pubbliche**

Si da atto che nella somma assicurata per la voce "Fabbricati" sono compresi anche i costi e/o oneri che dovessero comunque gravare sull'Assicurato e/o che lo stesso dovesse pagare a qualsiasi Ente e/o Autorità pubblica in caso di ricostruzione dei fabbricati assicurati in base alle disposizioni di legge in vigore al momento della ricostruzione.

#### **Art. 4.34 - Rimpiazzo combustibile**

La Società rimborsa il costo di rimpiazzo del combustibile (nafta - gasolio - kerosene) in caso di spargimento conseguente ad evento garantito in polizza o guasto accidentale degli impianti di riscaldamento o di condizionamento al servizio del fabbricato.

In nessun caso per questa specifica estensione di garanzia la Società rimborserà una somma superiore ad Euro 15.000,00= per sinistro e per anno assicurativo.

#### **Art. 4.35 - Vicinanze pericolose**

Il Contraente è sollevato dell'obbligo di dichiarare se, in contiguità o a distanza minore di metri 20 dai fabbricati assicurati o contenenti le cose assicurate, esistano cose o condizioni capaci di aggravare il rischio.

#### **Art. 4.36 - Merci in refrigerazione**

La Società risponde dei danni subiti dalle merci in refrigerazione, custodite in celle frigorifere, a causa di:

- 1) mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo;
- 2) fuoriuscita del fluido frigorifero;

conseguenti:

- ad eventi garantiti dal presente contratto;
- all'accidentale verificarsi di guasti o rotture nell'impianto frigorifero o nei relativi dispositivi di controllo e sicurezza, nonché nei sistemi di adduzione dell'acqua e di produzione o distribuzione dell'energia elettrica, purché tali danni non siano in relazione con allagamenti, inondazioni, movimenti del terreno, scioperi, atti di sabotaggio o di terrorismo o con ogni altro evento previsto dall'art. 2.2 (Delimitazioni dell'assicurazione - Esclusioni).

La garanzia ha effetto se la mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo ha avuto durata continuativa non minore di 24 ore.

Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, dell'importo di Euro 500,00= e con un massimo risarcimento per sinistro e per anno non superiore ad Euro 50.000,00=.

#### **Art. 4.37 - Indennizzo separato per partita**

Il pagamento dell'indennizzo verrà effettuato, su richiesta del Contraente, per ciascuna partita di polizza separatamente considerata.

#### **Art. 4.38 - Dispersione di liquidi**

La Società risponde dei danni di dispersione dei liquidi contenuti in serbatoi ed impianti, compresi gli impianti di estinzione, a seguito di guasto o rottura dei suddetti.

La Società non risponde:

- a. dei danni di stillicidio dovuti a corrosione, usura od imperfetta tenuta strutturale dei contenitori;
- b. dei danni di dispersione da contenitori di capacità inferiore a 300 litri;
- c. dei danni causati da altri enti dalla dispersione del liquido;
- d. delle spese sostenute per la ricerca della rottura e per la sua riparazione.

#### **Art. 4.39 - Spese di ricerca e riparazione guasti**

La Società, in caso di danno arrecato dalla fuoriuscita di acqua condotta a seguito di rottura accidentale degli impianti idrici, igienici o di riscaldamento, posti al servizio del fabbricato, risarcibile in base alla presente polizza, indennizza anche le spese per riparare o sostituire le tubazioni e relativi raccordi collocati nei muri e nei pavimenti nei quali la rottura accidentale si è verificata, comprese quelle necessariamente sostenute a tale scopo per la demolizione o il ripristino di parti del fabbricato, ma con esclusione in ogni caso dell'indennizzo di Euro 250,00= per ciascun sinistro.

In nessun caso la Società rimborserà per ciascun sinistro un importo superiore ad Euro 26.000,00=.

#### **Art. 4.40 - Differenziale storico artistico**

Ad integrazione della somma assicurata per la partita "*Fabbricati*", la Società presta la propria garanzia fino all'importo di Euro 2.000.000,00 per sinistro, per i maggiori danni che gli enti assicurati, con particolari qualità storico/artistiche, possano subire a seguito di sinistro e che eccedano le normali spese di ricostruzione e/o ripristino di carattere funzionale previste dal presente contratto. A titolo esemplificativo e non limitativo, tali danni possono riguardare affreschi, bassorilievi, ornamenti murari, soluzioni architettoniche, documenti ed oggetti storici etc. e possono consistere nelle spese di ripristino e/o restauro, nonché nella perdita economica subita dall'Assicurato per la distruzione totale e/o parziale del manufatto storico/artistico.

In deroga all'art. 1907 Codice Civile, l'importo relativo alla presente garanzia viene assicurato senza l'applicazione della regola proporzionale.

In caso di difforme valutazione circa l'opportunità e l'entità delle spese di ripristino e/o restauro, nonché in merito alla perdita economica dell'Assicurato per la distruzione totale o parziale, le Parti convengono sin da ora di rimettersi al parere della Soprintendenza ai Beni Storici e Culturali competente nel territorio ove si colloca l'ente danneggiato, cui verrà dato formale incarico di Perito comune.

#### **Art. 4.41 - Chiusura inchiesta**

In caso di danno, l'Assicurato è esonerato dalla presentazione del certificato di chiusa inchiesta; l'Assicurato stesso, quietanzando, si obbliga a presentare alla Società, non appena possibile, il certificato di chiusura per l'evento riguardante il sinistro considerato. L'Assicurato si obbliga inoltre a rimborsare l'indennizzo percepito maggiorato degli interessi legali, decorrenti dalla data del pagamento del medesimo indennizzo, qualora dagli atti dell'indagine preliminare o dall'eventuale successivo giudizio, il danno dovesse risultare non indennizzabile a termini di polizza.

#### **Art. 4.42 - Costo di ricostruzione in zone sismiche**

Ad integrazione di quanto previsto dall'art. 3.3 (Valore delle cose assicurate e determinazione del danno) si conviene che, se la ricostruzione o il rimpiazzo dei fabbricati dovrà rispettare le "norme tecniche per la costruzione in zone sismiche" vigenti al momento della ricostruzione stessa, la Società indennizzerà i maggiori costi derivanti dal rispetto di tali norme.

#### **Art. 4.43 - Terremoto**

La Società risponde dei danni materiali e diretti - compresi quelli di incendio, esplosione, scoppio - subiti dagli enti assicurati per effetto del terremoto, intendendosi per tale sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene.

La Società risponde altresì anche se non vi è stato incendio, esplosione e scoppio dei danni materiali e diretti dovuti a crolli, distruzioni, guasti e danneggiamenti in genere subiti dagli enti assicurati per effetto di terremoto.

La Società non risponde dei danni:

- causati da esplosione, emanazione di calore o radiazione proveniente da trasmutazioni del nucleo dell'atomo o di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, anche se i fenomeni medesimi risultassero originati da terremoto;
- causati da eruzione vulcanica e da maremoto;
- causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto del terremoto sugli enti assicurati;
- di furto, smarrimento, rapina, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
- indiretti, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale o industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità degli enti assicurati.

Le spese di demolizione e sgombero dei residui del sinistro sono assicurate e comprese come previsto dall'art. 4.18 (Spese di demolizione e sgombero dei residui del sinistro).

Resta inoltre convenuto che, agli effetti della presente garanzia:

- le scosse registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo al sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico e i relativi danni sono considerati pertanto "*singolo sinistro*";
- il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di un scoperto pari al 10% del valore del danno con il minimo di Euro 5.000,00= ed il massimo di Euro 50.000,00=;
- in caso di sinistro, l'indennizzo non potrà superare l'80% della somma assicurata per singola unità immobiliare e comunque in nessun caso la Società pagherà per singolo sinistro e per anno, somma superiore a € 20.000.000,00.

#### **Art. 4.44 - Indennità aggiuntiva**

In caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza che provochi l'interruzione parziale o totale dell'attività dell'assicurato, a parziale deroga delle norme di cui sopra, la Società si obbliga ad indennizzare le spese necessarie per il proseguimento dell'attività, debitamente documentate, sempreché tali spese siano sostenute durante il periodo di indennizzo e riguardino a titolo di esempio:

- l'uso di macchine od impianti in sostituzione di quelli danneggiati o distrutti;
- il lavoro straordinario anche notturno e festivo del personale;
- utilizzo di personale aggiuntivo per esigenze tecniche o didattiche straordinarie;
- la fornitura di energia elettrica o termica da parte di terzi;
- l'affitto di locali per il trasferimento temporaneo dell'attività compresi i relativi costi di trasferimento.

La Società non risponde delle maggiori spese conseguenti a prolungamento ed estensione dell'inattività causati da:

- scioperi, serrate, provvedimenti imposti dall'Autorità;
- difficoltà di reperimento delle merci o delle macchine/impianti imputabili ad eventi eccezionali o di forza maggiore quali a titolo di esempio disastri naturali, scioperi che impediscano o rallentino le forniture, stati di guerra, ecc.

Per periodi di indennizzo s'intende il periodo strettamente necessario per la riparazione od il rimpiazzo delle cose assicurate danneggiate o distrutte e che avrà una durata massima di 6 mesi dal verificarsi del sinistro. Non sono pertanto risarcibili spese sostenute successivamente alla scadenza del periodo d'indennizzo.

Per la presente estensione di garanzia il limite massimo di risarcimento per ogni sinistro cui la Società è tenuta a rispondere è pari a Euro. 2.000.000,00.

**Art. 4.45 - Furto di fissi ed infissi**

La Società risponde dei danni da furto di fissi ed infissi di proprietà ed uso comune o guasti arrecati agli stessi dai ladri, fino alla concorrenza di Euro 5.500,00= per singolo sinistro.

**Art. 4.46 – Assorbimento automatico delle polizze in essere**

Premesso che la Contraente ha in corso le polizze appresso indicate, che devono ritenersi parte integrante del presente contratto e disdettate per le scadenze evidenziate:

COMPAGNIA	N. POLIZZA	RAMO	SCADENZA
RAS	056906829	Incendio	31.12.2008
RAS	056906823	Incendio ev.speciali	31.12.2008
LLOYD ADRIATICO	704427754	Incendio	31.12.2008

Le garanzie qui prestate, si intenderanno operanti per differenza in valori e condizioni rispetto a quanto già coperto dalle polizze in essere.

Alle scadenze contrattuali le polizze suddette, saranno assorbite dal presente contratto.

Data     /     /

La Società

Il Contraente

-----

-----



## Disposizione finale

Il presente capitolato, già sottoscritto in ogni sua pagina dalla Società aggiudicataria, dopo l'atto di aggiudicazione del Contraente e la successiva sottoscrizione, assume a tutti gli effetti la validità di contratto anche per quanto riguarda le norme contenute, il prezzo, le scadenze, la decorrenza della garanzia assicurativa.

Ad aggiudicazione avvenuta, il Contraente dà notizia immediata alla Società che ha vinto la gara, inoltrandole copia in estratto della delibera con allegato il capitolato-contratto.

La Società aggiudicataria inserirà l'eventuale riparto delle Coassicuratrici che sarà allegato al Capitolato all'atto della firma del Legale Rappresentante del Contraente.

In assenza di tale documento la garanzia assicurativa si intenderà assunta al 100% da parte della delegataria.

Data     /     /

La Società

-----

Il Contraente

-----

## Dichiarazione

Ad ogni effetto di legge, nonché ai sensi dell'art. 1341 Codice Civile, il Contraente e la Società dichiarano di approvare specificatamente le disposizioni degli articoli seguenti delle Condizioni di Assicurazione:

Art. 1.4- Pagamento del premio e decorrenza della garanzia;

Art. 1.8 - Recesso in caso di sinistro;

Art. 1.3 - Durata del contratto;

Art. 1.11 - Foro competente;

Art. 1.14 - Clausola Broker;

Data     /     /

La Società

-----

Il Contraente

-----

**ALLEGATO (PROSPETTO DI OFFERTA)**

Costituente parte integrante della presente polizza di assicurazione  
*(da compilarsi esclusivamente in sede di Offerta Economica)*

La sottoscritta Società propone la seguente offerta economica in base ai dati riepilogati di seguito:

<b>1</b>	<b>CONTRAENTE:</b>	<b>Università degli Studi di Teramo</b> <b>Viale Crucoli , 122</b> <b>64100 Teramo</b> <b>C.F:92012890676</b>
<b>2</b>	<b>DURATA CONTRATTUALE:</b>	<b>Dal 30.06.2008 / 30.06.2013</b>
<b>3</b>	<b>RISCHIO ASSICURATO:</b>	Incendio e rischi accessori
<b>4</b>	<b>SOMME ASSICURATE:</b>  <b>Fabbricati</b>  <b>Patrimonio Mobiliare/Contenuto</b>	(a valore intero)  Euro <b>67.900.810,00</b>  Euro 14.000.000,00
<b>5</b>	<b>PREMIO ANNUO LORDO:</b>  <b>Fabbricati tasso lordo per mille</b> <b>.....‰ x Euro 67.900.810,00</b>  <b>Contenuto tasso lordo per mille</b> <b>.....‰ x Euro 14.000.000,00</b>	Euro .....  Euro .....
<b>Totale premio lordo annuo (dal 30.06.2009)</b>		<b>Euro.....</b>

**CALCOLO DEL PREMIO PRIMA ANNUALITA' 30.06.2008 / 30.06.2009**

<b>1) I semestre – 30.06.2008 / 31.12.2008</b>	<b>Fabbricati</b>	
<b>1.a)</b> Polizza Ras n. 056906829 (Incendio)	€ 35.105.591,00	€ Ø
<b>1.b)</b> Polizza Lloyd Adriatico n. 704427754 (Incendio)	€ 23.500.000,00	€ Ø
<b>1.c)</b> Polizza Ras n. 056906823 (eventi speciali) collegata alla n.056906829		€ Ø
<b>Rischio assicurato primo semestre partita “fabbricati”</b>	€ <b>6.642.559,00</b>	A) € .....
	<b>Contenuto</b>	
<b>1.d)</b> Polizza Ras n. 056906829 (Incendio)	€ 7.746.851,00	€ Ø
<b>1.e)</b> Polizza Ras n. 056906823 (eventi speciali) Collegata alla n. 056906823		€ Ø
<b>1.f)</b> Polizza Lloyd Adriatico n. 704427754 (incendio)	€ 1.900.000,00	€ Ø
<b>Rischio assicurato primo semestre partita “contenuto”</b>	€ <b>4.353.149,00</b>	B) € .....
<b>TOTALE PREMIO per entrambe le partite “F” e “C”</b>		€ .....
<b>2) II semestre – 31.12.2008 / 30.06.2009</b>		
<b>2.a) rischio assicurato partita “Fabbricati”</b>	€ <b>67.900.810,00</b>	C) € .....
<b>2.b) rischio assicurato partita “Contenuto”</b>	€ <b>14.000.000,00</b>	D) € .....
<b>TOTALE per entrambe le partite “F” e “C”</b>		€.....
<b>TOTALE PREMIO A) – B) – C) – D) 2008 / 2009</b>		€.....

<b>6</b>	<b>Tasso netto per la garanzia “Eventi socio-politici: tumulti, scioperi, sommosse, atti vandalici o dolosi, terrorismo e sabotaggio” (Art. 4.28) – Il tasso di seguito evidenziato sarà applicato, in caso di disdetta della garanzia, per il calcolo del rimborso dovuto dalla Società al Contraente.</b>
	.....pro-mille

<b>VARIAZIONI AL CAPITOLATO</b>	
(Nel caso in cui non fosse espressa alcuna scelta saranno validi i limiti di indennizzo riportati all'interno del capitolato)	
<b>1</b>	<b>Art. 4.25 “Eventi Atmosferici”– limite massimo indennizzo per sinistro e per anno (BARRARE L’OPZIONE PRESCELTA)</b>
	Ipotesi A) € 10.000.000,00 – corrispondente a 10 punti in decurtazione
	Ipotesi B) € 20.000.000,00 – corrispondente a 0 punti in decurtazione
<b>.2</b>	<b>Art. 4.29 “Inondazione, alluvione, allagamenti”– limite massimo indennizzo per sinistro e per anno (BARRARE L’OPZIONE PRESCELTA)</b>
	Ipotesi A) € 10.000.000,00 – corrispondente a 20 punti in decurtazione
	Ipotesi B) € 20.000.000,00 – corrispondente a 0 punti in decurtazione
	Ipotesi C) € 30.000.000,00 – corrispondente a 10 punti di bonus
<b>.3</b>	<b>Art. 4.40 “Differenziale storico artistico” – limite massimo indennizzo per sinistro (BARRARE L’OPZIONE PRESCELTA)</b>
	Ipotesi A) € 1.000.000,00 – corrispondente a 30 punti in decurtazione
	Ipotesi B) € 2.000.000,00 – corrispondente a 0 punti in decurtazione
	Ipotesi C) € 3.000.000,00 – corrispondente a 30 punti di bonus
<b>.4</b>	<b>Art. 4.43 “Terremoto” – limite massimo indennizzo per sinistro e per anno (BARRARE L’OPZIONE PRESCELTA)</b>
	Ipotesi A) € 10.000.000,00 – corrispondente a 30 punti in decurtazione
	Ipotesi B) € 20.000.000,00 – corrispondente a 0 punti in decurtazione
	Ipotesi C) € 30.000.000,00 – corrispondente a 30 punti di bonus

## **8. ACCETTAZIONE**

La Società ....., autorizzata all’esercizio delle assicurazioni con provvedimento ISVAP o D.M. n. .... del ..... pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale (o suo supplemento n. .... ) n. .... del ....., dichiara di aver esaminato in ogni sua parte la lettera di invito ed il presente capitolato e quant’altro ad esso allegato e di conseguenza di accettare, senza riserva alcuna, i termini, le modalità e le prescrizioni in essi contenute.

## **9. AUTORIZZAZIONE**

L’Appaltatore autorizza l’Ente Appaltante - irrevocabilmente e per tutta la durata della presente assicurazione - ad effettuare i pagamenti delle somme dovute all’Appaltatore medesimo a favore del Broker, in forma liberatoria per l’Appaltante.

**10 CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

Il Contraente, ai sensi de D.Lgs. 196/2003, autorizza al trattamento dei dati personali, disgiuntamente, la Società ed il Broker.

Data     /     /

La Società

-----

Il Contraente

-----

**ELENCO RIEPILOGATIVO DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE**  
**UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TERAMO**  
**Fabbricati di proprietà e/o in uso alla Contraente**

	DESCRIZIONE	UBICAZIONE	MQ.	VALORE
1	Rettorato (compreso mensa e banca )	Viale Crucioli 122	4.400	€ 4.400.000,00
2	Ex Scienze Politiche	Viale Crucioli 122	1.886,71	€ 1.886.710,00
3	Ufficio Tecnico	Viale Crucioli 122	210	€ 210.000,00
4	Uffici	Viale Crucioli 122	80	€ 80.000,00
5	Sede CUS	Viale Crucioli 122	300	€ 300.000,00
6	Facoltà di Giurisprudenza	Coste S. Agostino – TE	22.550	€ 22.500.000,00
7	Facoltà di Scienze Politiche	Coste S. Agostino – TE	21.772	€ 21.772.000,00
8	Facoltà di Veterinaria + laboratori	Piazza Aldo Moro – TE	6.202,29	€ 7.500.000,00
9	Facoltà di Veterinaria + laboratori	Viale Crispi – TE	2.482,67	€ 2.482.670,00
10	Azienda Agricola	Località Chiareto – TE	1.703,43	€ 1.703.430,00
11	Facoltà di Agraria + laboratori	Via C. Leric Mosciano S. Angelo – TE	3.636	€ 3.636.000,00
12	C.d.L. Scienze del Turismo	Via Gramsci – Giulianova – TE	1.100	€ 1.000.000,00
13	C.d.L. Management dello Sport	Vico del Teatro – Atri – TE	98	€ 98.000,00
14	C.d.L. Management dello Sport	Palazzo ducale – Atri – TE	332	€ 332.000,00
		<b>TOTALE</b>	<b>66.753,10</b>	<b>€ 67.900.810,00</b>

**DICHIARAZIONE DI VINCOLO  
ALLA POLIZZA N. .... ASSICURATO.....**

La presente polizza, emessa a copertura dei rischi Incendio ed Eventi speciali assicura, tra l'altro e per la superficie ed il valore ivi indicati, l'immobile di proprietà del Comune di Teramo sito in Teramo - Piazza Aldo Moro, in Via Gasbarrini, denominato "ex edificio scolastico Renato Molinari", articolato su tre piani fuori terra e un piano seminterrato, ed è vincolata a tutti gli effetti – *esclusivamente per la quota di assicurazione riferibile al detto immobile* – a favore del medesimo Comune di Teramo.

La sottoscritta (*Impresa assicuratrice*)..... si obbliga pertanto a:

- a) riconoscere il presente vincolo come l'unico ad essa dichiarato e da essa riconosciuto;
- b) comunicare tempestivamente al Comune di Teramo le eventuali variazioni in diminuzione dei massimali assicurati, gli eventuali aumenti dei premi, il proprio eventuale recesso dall'assicurazione ed ogni altro mutamento ai termini della presente polizza;
- c) notificare tempestivamente al Comune di Teramo – seguito da lettera raccomandata a.r. – il mancato pagamento dei premi nonché l'eventuale mancato rinnovo della polizza alla sua naturale scadenza o comunque considerare valida ed efficace a tutti gli effetti l'assicurazione fino a quando non siano trascorsi 14 giorni dalla data di consegna all'ufficio postale della suddetta raccomandata a.r., autorizzando altresì il Comune di Teramo (nel caso di mancato pagamento dei premi) ad effettuare entro tale termine il pagamento dei premi stessi eventualmente non corrisposti;
- d) in caso di risoluzione del contratto di assicurazione per inadempimento dell'Assicurato o di suo mancato rinnovo da parte dello stesso, concedere al Comune di Teramo la possibilità di concludere identica polizza assicurativa in proprio nome alle medesime condizioni contrattuali. A tal fine, contestualmente alla risoluzione o al mancato rinnovo del contratto, la sottoscritta invierà proposta in tal senso al Comune di Teramo, che rimarrà irrevocabile per un mese dal ricevimento;
- e) concedere identico vincolo ad ogni eventuale successore del Comune di Teramo nei diritti derivanti dal comodato e/o locazione;
- f) conservare il suddetto vincolo inalterato e riportarlo nelle eventuali nuove polizze che dovessero sostituire la presente, fino a che non sarà rimborsato ogni eventuale credito del Comune di Teramo;
- g) pagare al Comune di Teramo le indennità, ad espressa deroga di quanto stabilito dall'art. 1910 del codice civile, qualora risultasse che l'assicurato ha stipulato altra o altre assicurazioni sull'immobile oggetto della presente polizza.

Luogo, data e firma dell'Assicuratore